



Città di Valdagno

Reg. ord. 461 del 24 dicembre 2015

Prot. 40982

OGGETTO: Provvedimento a carattere temporaneo ed urgente per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Valdagno. Ordinanza contingibile ed urgente.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza,

PREMESSO CHE:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

- nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), i Comuni dovranno continuare ad adottare le misure emergenziali (c.d. azioni dirette), al fine di contenere i valori delle polveri PM10 presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;

-il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 13/11/2015 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2015-2016, nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera P.R.T.R.A., l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera;

-i livelli delle polveri sottili (PM10) registrati in questi ultimi giorni evidenziano un costante superamento dei livelli minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia;

VISTE le previsioni del PM10 pubblicate sul sito ARPA Veneto;

VISTI:

- "Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)", approvato con delibera del Consiglio Regionale dell'11 novembre 2004, entrato in vigore il 2 dicembre 2004 a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto; in particolare le Azioni dirette elencate al cap. 6 p. 1.1 (Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed al cap. 6, p. 1.2 (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM 10 e IPA);

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio

regionale;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2872 del 28/12/2012 recante "Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Adozione del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale, del Rapporto Ambientale – sintesi non tecnica. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 155/2010" e relativi allegati;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10";

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in particolare l'art. 5 comma 1,

-gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

CONSIDERATO:

-l'invito del Presidente della Provincia di Vicenza ai Sindaci ad adottare specifici provvedimenti urgenti in materia di inquinamento atmosferico a tutela della salute;

- che, come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, **nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 gennaio 2016**, nel territorio comunale:

1. il **divieto** di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi (esempio metano), appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 camini aperti (a meno che non siano utilizzati unicamente per la cottura di cibi);

1.2 camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa (qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore) che non garantisca un rendimento energetico maggiore o uguale al 63% ed un valore di emissione di monossido di carbonio (CO) \leq 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O₂) del 13% riferito a gas secchi a 0 °C e a 1,014 bar (a meno che non siano utilizzati unicamente per la cottura di cibi). Il valore del rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore (in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica);

2. la **riduzione** delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non, come segue:

a) 19°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C per tutti gli altri edifici;

3. l'**obbligo** di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste e fermate di durata maggiore di un minuto in corrispondenza degli impianti semaforici;

4. il **divieto di combustione** (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie, fatte salve deroghe espresse su apposita richiesta per eventi specifici (rogo della stria ecc...);

INVITA

a) la Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).

b) le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sopra indicato, dei mezzi a minore emissione.

c) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

d) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

ESCLUSIONI

sono esclusi dal punto 2 del presente provvedimento, le case di cura e/o di riabilitazione, le case di riposo, gli ambulatori medici, le scuole per l'infanzia e le scuole primarie di primo e secondo grado, le abitazioni con ammalati, le persone con più di 65 anni di età e i bambini fino all'età di 5 anni;

AVVISA

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

- che l'inosservanza della presente ordinanza contingibile ed urgente, da luogo all'applicazione dell'art. n. 650 c.p., fatto salvo che il caso non costituisca reato più grave;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio con efficacia notiziale e negli spazi di pubblica affissione;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Valdagno;

- Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno” per quanto di competenza;
- USL5 competente per territorio;
- Case di riposo e alle case di cura site nel territorio comunale;
- Istituti scolastici di ogni ordine e grado siti nel territorio comunale;
- Comando dei Carabinieri di Valdagno;
- Direzione FTV c/o sede di Viale Trento – Valdagno;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 30 giorni al Prefetto di Vicenza o ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

Valdagno, 24 dicembre 2015

IL SINDACO
f.to dr. Giancarlo Acerbi

